

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DEI MUNICIPI

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istruzioni che seguono e i modelli allegati sono pubblicate per facilitare l'attuazione delle complesse procedure previste per la presentazione di una lista di candidati. La prima parte, riguardante l'elezione comunale, intende integrare e non sostituire le analoghe istruzioni pubblicate a cura del Ministero dell'Interno, mentre la seconda parte, riguardante l'elezione dei municipi, intende fornire indicazioni dedicate alle specifiche procedure previste da Roma Capitale

Elenco dei documenti necessari.

Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

1. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina;
2. Dichiarazione di presentazione della lista;
3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6. Modello di contrassegno della lista.

Si ricorda che, come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 1232 del 13 dicembre 2000, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Non sono, pertanto, **ammesse**:

- 1) l'autocertificazione; non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
→ articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
→ articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
→ l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica. (salvo quanto previsto dalla Legge 29/7/2021, n.108)

Le disposizioni del successivo D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), come previsto dall'art.2, comma 6, non si applicano alle consultazioni elettorali.

1. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina.

I candidati a consigliere dell'assemblea capitolina compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati consigliere compresi nella lista deve essere indicato, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita nonché ogni altra dicitura (soprannome, coniuganza, vedovanza) che si vuole inserire per una maggiore riconoscibilità. Per i candidati alla carica di consigliere che siano cittadini dell'Unione europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini. **I dati contenuti nella lista devono essere completamente conformi a quelli contenuti nelle singole dichiarazioni di accettazione della candidatura.**

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione dell'assemblea capitolina.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 73, comma 1, ed art. 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), quindi, per Roma Capitale, il numero dei candidati di ogni lista dovrà essere compreso tra 32 e 48.

Ai sensi della Legge 23 novembre 2012, n. 215 nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

2. Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale della lista dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista. Con la lista deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Per facilitare la comprensione delle corrette modalità si allegano alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello.

Detti requisiti sono:

a) numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati all'assemblea capitolina e della collegata candidatura alla carica di sindaco di Roma Capitale, deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 5/3/2021 n. 25, da non meno di 334 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Roma.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art.14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di ammenda da 200 a 1000 euro (artt. 32, quinto comma, e 93, secondo comma del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e successive modificazioni).

b) dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione dell'assemblea capitolina. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 4, settimo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 271, la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati e dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (artt. 28 e 32, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e successive modificazioni).

Fermo il disposto dell'art. 3 della legge n.81/93 per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, (cfr. precedente lettera a), le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni, da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, **gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento**, presidente della provincia, sindaco, sindaco metropolitano, assessore comunale e provinciale, componente della conferenza metropolitana, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, il segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali.

Si rammenta, infine, che il territorio di Roma Capitale, è articolato in Municipi e non in Circoscrizioni.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art.21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

A norma dell'art. 14, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (ore 12.00 del 4 settembre , 29° giorno antecedente il giorno di votazione).

d) indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste da parte della Commissione elettorale circondariale per la loro collocazione sulle schede e sui manifesti elettorali e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, nono comma, n. 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nulla vieta che i delegati siano anche presentatori o candidati.

È consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista sia per le elezioni dell'assemblea capitolina che per quelle dei consigli dei municipi.

e) programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati all'assemblea capitolina ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune (art. 73, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

f) bilancio preventivo di spesa.

Unitamente alle liste ed alle candidature deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune (art. 30, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

g) mandatario elettorale.

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96 e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte di Appello di Roma, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

3 certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste di candidati.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori di Roma Capitale dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti in Roma, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dietro esibizione dell'atto principale di presentazione delle candidature, o dell'atto separato, in originale. I certificati saranno rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta.

La legge 29 luglio 2021, n.108 ha introdotto la facoltà di richiedere i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, di coloro che abbiano sottoscritto le liste dei candidati, in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (articolo 38bis, terzo comma). Per comprovare la condizione di sottoscrittori dei cittadini per i quali si chiede la certificazione, prevista a titolo gratuito solo nell'ambito della procedura elettorale, si ritiene necessario che il richiedente alleggi anche copia dell'atto di presentazione delle candidature debitamente sottoscritto ed autenticato secondo la normativa vigente. A tale ultimo scopo sarà a breve comunicata la casella di posta elettronica certificata dedicata alla richiesta delle certificazioni elettorali.

4 dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato (art. 32, nono comma, numero 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune (art. 56 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000).

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre all'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione dell'assemblea capitolina.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate al §2 lettera c) per la sottoscrizione da parte dei presentatori della lista.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare italiana.

I cittadini dell'Unione Europea possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina o del municipio producendo, oltre ai documenti necessari per tutti i cittadini italiani, a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato estero; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Nessuno può accettare la candidatura alla carica di consigliere in più di una lista nello stesso Comune né, in caso di contemporaneità della consultazione elettorale, in più di due Comuni. I consiglieri comunali in carica in altro Comune non possono candidarsi (art. 56, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un Comune (art. 56, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

È invece da ammettere che la candidatura alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere del municipio.

5 certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne la regolarità, il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, all'art. 32, nono comma, n. 3, richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n.197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, del citato decreto legislativo (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio degli analoghi certificati dei presentatori delle candidature.

6 contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina.

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di

coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli, o elementi caratterizzanti di simboli, usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (art. 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni).

Sono, inoltre, tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi in toto le seguenti sentenze:

- *Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 [→ pagina 247] e n. 1355;*
- *T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;*
- *Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.*

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare.

Potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede per la votazione con i colori del modello presentato. Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm. (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di 3 cm. (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare, infine, ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. *E' consentito depositare un modello di contrassegno su supporto digitale in luogo di quelli cartacei (Legge 29/7/2021, n.108, art. 38bis, secondo comma, numero 1)*

7 esenzione dalle tasse di bollo

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

8 modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune presso l'Ufficio elettorale- Dipartimento Servizi Delegati – Via Luigi Petroselli, 50.

9 termine, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere dell'assemblea capitolina, con i relativi allegati, deve essere effettuata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 3 settembre 2021, 30° giorno, e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 4 settembre 2021, 29° giorno antecedenti la data della votazione. Le candidature alla carica di

Presidente di Municipio e delle liste di candidati alla carica di consigliere di municipio seguono le stesse modalità di presentazione.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

10 carattere facoltativo delle designazioni

Il nono comma dell'art. 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare dei rappresentanti delle liste.

Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è eseguita nell'interesse della lista presentata. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale centrale o sezionale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

11 modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va effettuata con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità già indicate per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengano di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel nostro caso, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati per le elezioni di Roma Capitale e dei municipi, alla designazione degli stessi rappresentanti per i due tipi di consultazione si potrà provvedere con un unico atto.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono comprendere due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni siano eseguite da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito dell'introduzione dell'eventuale turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali sezionali, venga effettuata anche in relazione a detto turno di ballottaggio. Tuttavia i delegati delle liste conservano la facoltà di designare nuovi rappresentanti per il secondo turno di votazione.

12 organi cui va diretta la designazione – termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi devono svolgere il loro compito:

a) *rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.*

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione, secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, può essere presentata:

- Al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione anche mediante Posta elettronica certificata.

- Direttamente al presidente della sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede per la votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione. Sarà cura del presidente di sezione esaminare la regolarità delle designazioni e controllare che i delegati designanti siano compresi negli elenchi di coloro che ne hanno titolo.

b) rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria di tali Uffici.

Nessun termine è stabilito dalla legge per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene, però, che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale cui è designato il rappresentante.

13 requisiti dei rappresentanti di lista

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

È consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista sia per le elezioni dell'assemblea capitolina che per quelle dei consigli dei municipi.

14 impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

Gli atti della Commissione Elettorale Circondariale inerenti le candidature o liste possono essere impugnati dinnanzi al TAR competente nel termine di 3 giorni.

ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DEI MUNICIPI

L'art. 27, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, prevede che, per l'elezione degli organi dei municipi, valgano le disposizioni previste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio dell'assemblea capitolina, con la sola rilevante eccezione del numero dei consiglieri da eleggere in quanto determinato in misura fissa pari a 25, compreso il Presidente, a prescindere dalla popolazione residente nel municipio.

Ciò premesso, si indicano di seguito le poche variazioni previste per le candidature a Presidente e consigliere del municipio rispetto a quanto riportato nelle istruzioni per la presentazione delle candidature alla elezione del Sindaco e dell'assemblea capitolina:

- il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista dovrà essere compreso tra 16 e 24 in tutti i municipi;
- la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati ai consigli dei municipi e delle collegate candidature alla carica di Presidente dei municipi dovrà essere sottoscritta da non meno di 117 e da non più di 700 elettori per tutti i municipi in considerazione della popolazione residente al censimento 2011 (art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 come modificato dall'art.2 del decreto legge 5/3/2021 n.25);
- con Memoria della Giunta Capitolina n. 25 del 30/4/2021 sono state esentate dalla raccolta delle sottoscrizioni le liste di candidati alle elezioni municipali aventi contrassegno identico a liste presentate per l'Assemblea Capitolina;

- con medesima Memoria di Giunta Capitolina è stato reso non obbligatorio, per i sottoscrittori di una lista di candidati al Consiglio di un Municipio, di essere elettori del Municipio stesso, purché ovviamente siano elettori di Roma Capitale.
- A norma del combinato disposto dell'articolo 27, comma terzo, dello Statuto di Roma Capitale, dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96 e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, il candidato alla carica di presidente o di consigliere municipale, dichiara per iscritto il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Considerato che il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, con provvedimento deliberato l' 11 maggio 2013, ha dichiarato la propria incompetenza per l'elezione dei Municipi di Roma, sarà possibile consegnarlo alla Segreteria del Comune presso l'Ufficio elettorale, in duplice copia, insieme alla restante documentazione, Da tale obbligo restano esclusi i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio.